

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE LOMBARDIA

(Approvato dal Comitato Direttivo della Sezione Lombardia nella Riunione del 25 maggio 2021)

ART. 1 - La Sezione Lombardia è l'organo regionale che ha il compito di contribuire, in sede locale, alle attività sociali ed al raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, ed in particolare:

- a) promuove lo sviluppo dell'Associazione nella regione Lombardia;
- b) tiene regolarmente informata la Segreteria Nazionale sulla situazione delle dimore storiche lombarde e sulle normative regionali e locali in ordine ai fini perseguiti dall'Associazione;
- c) intrattiene rapporti con le autorità regionali nonché con gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali;
- d) fornisce assistenza ai soci ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 2 - Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea
- b) Il Comitato Direttivo
- c) Il Presidente

ART. 3 - *Assemblea*: è costituita dai Soci Ordinari della Sezione in regola con il pagamento delle quote; i Soci Onorari e Aderenti possono assistervi ma non hanno diritto al voto.

Sono ammesse deleghe in numero non superiore a 5, ad un Socio Ordinario o al coniuge o ad un parente o affine, entro il 3° grado.

Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico consuntivo ed il programma operativo della sezione, per eleggere od integrare, quando occorra, il Comitato Direttivo.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure ne venga fatta richiesta da un numero di Soci ordinari pari almeno a un quinto del numero complessivo dei Soci stessi.

La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera oppure messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

In prima convocazione, questa è valida se sono presenti almeno la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, che deve essere almeno 24 ore dopo la prima, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

ART. 4 - *Comitato Direttivo*: è composto da un numero massimo di 15 Soci Ordinari eletti dall'Assemblea. I Soci eletti restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I componenti del Comitato Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate consecutive.

Per la validità delle sedute, devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto; in caso di parità, prevale la proposta sostenuta dal Presidente.

La Sezione è amministrata dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente per attuare le deliberazioni dell'Assemblea e per svolgere quanto occorre al conseguimento degli scopi sociali.

Il Comitato Direttivo cura e promuove l'adesione di nuovi Soci, esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità e ratifica le ammissioni accettate dal Presidente; propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di eventuali Soci Benemeriti, Onorari; nonché esprime il proprio parere sulle analoghe proposte provenienti da Consiglio Nazionale. Predispone il rendiconto economico consuntivo da inviare al Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il programma operativo da sottoporre all'Assemblea di Sezione. Delibera sulle questioni ed iniziative di carattere generale e di particolare importanza della sezione.

Il Comitato Direttivo può nominare e delegare alcuni dei propri poteri a una Giunta Esecutiva, composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, e da non più di 3 componenti del Comitato Direttivo stesso.

ART. 5 - Qualsiasi Socio Ordinario può essere eletto nel Comitato Direttivo mediante votazione dell'Assemblea nell'ambito dei candidati presentati ed inseriti nelle schede di voto. Per quanto possibile, si cercherà di assicurare la candidatura di Consiglieri con dimora storica nei territori di competenza di tutte le Soprintendenze per i beni architettonici presenti nella Regione.

I candidati sono votati nell'ambito di un elenco predisposto dal Comitato Direttivo, con i propri nominativi, e con i candidati autonomi, che facciano richiesta scritta di candidatura alla Segreteria della Sezione, almeno venti giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione. Il Comitato Direttivo definisce le specifiche modalità per la votazione.

Ciascun socio può votare un massimo di quindici candidati. Le schede che contengano un numero di voti superiore saranno annullate.

Il Consigliere dimesso, deceduto, o comunque decaduto, è automaticamente sostituito dal primo dei candidati non eletti.

ART. 6 - *Presidente*: è eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno. Rappresenta la Sezione nel Consiglio Direttivo dell'Associazione e di fronte a terzi nei limiti della sua autonomia. In particolare, la rappresenta a manifestazioni, convegni e nei rapporti con le Soprintendenze, salvo delega ad altro membro del Comitato Direttivo, dirige l'attività della Sezione, cura i contatti tra la Sezione e la Sede Centrale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne riferisce al Comitato Direttivo della Sezione.

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto per non più di 2 ulteriori mandati consecutivi.

Può essere coadiuvato da uno o più Vice Presidenti, eletti dal Comitato Direttivo nel suo seno, e da un Segretario nominato dal Presidente fra i membri del Comitato Direttivo. Cura la trasmissione al Consiglio Direttivo delle candidature dei nuovi Soci e le presenta al Comitato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Sezione spetta al Vice Presidente più anziano di nomina, o di età nei casi di pari nomina.

ART. 7 - Il Segretario della Sezione, ove nominato, collabora con il Presidente e, secondo le direttive dello stesso e del Comitato, cura l'amministrazione della Sezione, riveste la funzione di Tesoriere, salvo che quest'ultimo venga nominato dal Comitato Direttivo, redige e conserva i verbali, sia delle Assemblee che del Comitato, tiene i contatti tra la Sezione e l'Associazione Dimore Storiche, nonché tra la Sezione e i Soci, e svolge tutte le mansioni delegategli dal Presidente

ART. 8 - Potranno essere costituite delegazioni provinciali e una sezione giovanile, su delibera del Comitato Direttivo e secondo le modalità da questo prestabilite.

ART. 9 - Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Interno, si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione e dal relativo Regolamento.